

Min.Lavoro: modalità di corresponsione dei contributi per colf e badanti sanati

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2009, il Decreto 2 settembre 2009 contenente le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario.

I datori di lavoro, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

- a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali (3%);
- b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione (7,5%) a decorrere dal venticinquesimo mese.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 settembre 2009

**Modalità di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti
per colf e badanti a titolo di
contributi previdenziali ed
assistenziali relativi a periodi
lavorativi antecedenti il trimestre
sanato con il pagamento del contributo
forfetario. (09A12851)**

IL MINISTRO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102;

Visto l'art. 1-ter della citata
legge n. 102 del 2009 recante
disposizioni in materia di dichiarazione
di attività di assistenza e
di sostegno alle famiglie;

Visto il comma 3 del predetto articolo
che ha previsto a carico dei
datori di lavoro di cui al
precedente comma 1, ai fini
dell'ammissibilità della dichiarazione
di emersione, il pagamento di
un contributo forfetario di 500 euro

per ciascun lavoratore occupato irregolarmente nell'attivita' di assistenza e di sostegno alla famiglia da almeno tre mesi alla data del 30 giugno 2009;

Visto, in particolare, il comma 14 del citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la determinazione e le modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi precedenti ai tre mesi di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

I datori di lavoro di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrittivi, i contributi previdenziali ed i premi nonche' i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1 del medesimo articolo in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;

b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2009

Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 2
ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali,
registro n. 6, foglio n. 45
